AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

ADP
ADP-2018-0004900
del 23-03-2018 11:44

Spett.le
Ditta

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per il controllo e la sorveglianza di tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).
CIG: 7333712298

Si premette che:

Aeroporti di Puglia SpA, ai sensi di quanto disposto al Capo VIII (art. 59 e segg.) del D.Lgs. n.230/1995, così come integrato dal D.Lgs. n.241/2000 e dal D.Lgs. n.257/2001, quale datore di lavoro esercente attività comportanti un rischio non nullo derivante da radiazioni ionizzanti deve provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori eventualmente esposti a sorgenti radiogene, nonché la sicurezza della popolazione e le prove di accettazione sulle apparecchiature radiogene in dotazione;

ai sensi di quanto disposto dal ridetto D.Lgs. n.230/1995, vi è l'obbligo per AdP di avvalersi di un "Esperto qualificato" cui affidare l'incarico di consulenza per le prestazioni di radioprotezione, nonché tutte le attribuzioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 230/1995;

A tal fine Aeroporti di Puglia S.p.A. ha pubblicato, in data 19.01.2018, con prot AdP n. 776, l'Avviso esplorativo finalizzato all'espletamento di indagine di mercato propedeutica a procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, sia sul sito di AdP, **www.aeroportidipuglia.it**, sessione bandi di gara e contratti nonché sul sito del Ministero dei Contratti pubblici.

Ad esito delle manifestazione di interesse ricevute, la S.V. è invitata a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico in prosieguo specificato.

La presente lettera di invito unitamente al capitolato tecnico è pubblicata sul sito internet www.aeroportidipuglia.it, nella sessione "Bandi di gara e contratti".

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validi ed efficaci qualora effettuati a mezzo PEC oppure a mezzo fax. All'uopo la Stazione appaltante mette a disposizione degli offerenti l'indirizzo PEC ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it e il numero fax: 080.5800225.

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento:

Nominativo: Ing. Giovanni Mongelli
Indirizzo: Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari s.n.c., 70128 – Bari
Telefono: 080.5800242/258
Indirizzo p.e.c.: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

2. OGGETTO DELL'INCARICO

La presente procedura ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico abilitato allo svolgimento delle mansioni di Esperto qualificato per la sorveglianza fisica delle radioprotezioni, ai sensi del D.Lgs n.230 del 17.3.1995, integrato dal D.Lgs. n. 241/2000 e dal D.Lgs. n. 257/2001 e ss.mm.ii. ed in attuazione del D.Lgs n.81 del 9.4.2008, per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016).
Pertanto, la S.V. è invitata a formulare un'offerta per l'incarico in oggetto, rispondendo al presente invito.

La qualificazione richiesta, l'oggetto, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro elemento concernente l'incarico sono esposti nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

L'importo a base di gara per l'intera durata dell'affidamento di anni 3 è pari a € 50.000,00, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 633/72, oltre oneri previdenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne.
L'importo contrattuale sarà individuato "a corpo", non soggetto ad alcun tipo di rivalutazione e da intendersi omnicomprensivo di ogni attività legata all'incarico di Esperto qualificato da espletarsi presso i quattro Scali aeroportuali.

3. DURATA DELL'INCARICO

L'incarico una durata stimata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di nomina, salvo risoluzione anticipata.
Resta inteso che, in ogni caso, l'incaricato continuerà ad esercitare le funzioni di Esperto Qualificato sino al subentro del nuovo aggiudicatario da individuarsi ugualmente mediate procedura di affidamento ad evidenza pubblica.

4. REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Soggetti Ammessi

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47, 48 del Codice, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del sopra citato Codice ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dall'Avviso del 19.01.2018.

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai summenzionati articoli del Codice e, in particolare, quelli costituiti da:

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1 e 2, del Codice;

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, e articolo 48, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

• operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle condizioni di cui all'articolo 49, del Codice e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Pertanto il difetto dei requisiti speciali di partecipazione di seguito indicati si tradurrà, necessariamente, nell'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, a pena esclusione, dei requisiti di seguito elencati.

Il concorrente dovrà attestare il possesso, mediante idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

1. abilitazione di Esperto Qualificato, abilitante all'esercizio dell'attività, con iscrizione nell'apposito elenco nazionale, istituito presso l'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro;
2. requisiti previsti dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per l'espletamento dell'incarico;

Capacità tecnica e professionale

Si richiede di aver eseguito nell'ultimo triennio o di avere in corso di espletamento appalti per servizi di controllo e sorveglianza di apparecchiature per controllo sicurezza con sorgenti radiogene installate presso strutture aperte al pubblico per un importo complessivo aggiudicato non inferiore a € 50.000,00.Il concorrente dimostrerà il presente requisito attraverso idonea documentazione giustificativa.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato, siglato su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo di raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, presso l'Ufficio Protocollo di Aeroporti di Puglia S.p.A. – Viale Enzo Ferrari snc, Aeroporto civile di Bari - 70128 BARI - **entro e non oltre le ore 12:00 del 23/04/2018.**

Si precisa che il plico dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato e che sul medesimo dovrà apporsi la seguente dicitura: "Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per il controllo e la sorveglianza di tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) – CIG 7333712298 ".

Detto plico dovrà contenere 2 buste, che dovranno essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà inoltre essere chiaramente indicato, oltre al nome dell'operatore economico, recapito telefonico e fax dell'impresa mittente, l'indirizzo p.e.c., il numero d'ordine ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta n° 2 - OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia S.p.A., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).
L'orario di ricezione dell'Ufficio protocollo è dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi fino al giovedì, mentre il venerdì dalle 9.00 alle 14.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine di ricezione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Le buste dovranno contenere quanto di seguito elencato.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e gli importi espressi in Euro.

A norma dell'articolo 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 80 del Codice, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso d'inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A - BUSTA N° 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inoltrare, una BUSTA DOCUMENTAZIONE contenente:
1A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 e 2 del Codice, ed in particolare:
E' accettata la domanda presentata mediante documento di gara unico europeo (DGUE).
Il concorrente dovrà dichiarare in particolare:

1. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
   a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
   b -bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Cod. Civ.
   c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
   f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. che non sono state emesse sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva di cui al precedente punto 1 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
   Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, l'operatore economico deve dichiarare che le cause di esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 non sussistono con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che l'impresa si è completamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima.
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti ("Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015., ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande").
5. dichiara e attesta altresì:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ("Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione");

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice;

e) di non trovarsi in alcuna situazione che comporti distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso documentazione e dichiarazioni non veritiere;

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ("la violazione comporta l'esclusione per la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo; l'esclusione va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa");

h) di essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

6. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall' Osservatorio dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; ("il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico");

7. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; (" la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore

della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio").

8. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

DICHIARA ALTRESI'

s) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ..... per la seguente attività..... ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.): numero di iscrizione....., data di iscrizione....., durata della ditta / data termine..... forma giuridica .....;

v) di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell'offerta, ovvero di avere in corso di espletamento contratti di appalto per servizi di controllo e sorveglianza di apparecchiature per controllo sicurezza con sorgenti radiogene installate presso strutture aperte al pubblico per un importo complessivo aggiudicato non inferiore a € 50.000,00;

2A) ULTERIORI DICHIARAZIONI

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato, di accettarle senza alcuna riserva alcuna;
b) di essere in grado di svolgere l'incarico in oggetto tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche dello stesso, nonchè di aver valutato, nel formulazione dell'offerta, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dello stesso;
c) di impegnarsi a fornire il necessario supporto tecnico presso tutti gli uffici, enti e amministrazioni, al fine di ottenere i necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni;
d) di avere visionato le apparecchiature per le quali il servizio in oggetto deve essere espletato;
e) di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà per ragioni organizzative di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il

bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile;

f) di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico – normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente;
g) di avere piena cognizione dei rischi che i propri lavoratori incontreranno nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
h) di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività in oggetto, nonché di possedere l'attrezzatura necessaria per la realizzazione dei servizi di cui trattasi e di essere in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dei medesimi;
i) di essere consapevole e di accettare che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ai sensi della L. 136/2010 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
j) di essere in possesso, a tutt'oggi, di tutti i requisiti di cui all'Avviso pubblico del 19.01.2018;
k) di giudicare adeguatamente remunerativa l'offerta economica presentata e di mantenere ferma l'offerta per giorni 360;
l) di autorizzare, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la seguente procedura all'indirizzo P.E.C.:.....
m) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla Società appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge;
n) di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Anticorruzione e trasparenza";
o) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui al Codice etico – Modello ex D.Lgs. n.231/01di AdP, disponibile su sito www.aerroportidipuglia.it in "Società Trasparente";
p) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto da Adp e riportate nel capitolato tecnico;
q) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013);

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

3A) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO, riportante l'oggetto della gara, a pena l'esclusione, rilasciato dalla Stazione Appaltante. Trattandosi di sedimi aeroportuali la relativa richiesta dovrà essere presentata all'attenzione del RUP a mezzo fax (080.5800225) o pec ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 16/04/2018,** indicando i nominativi di massimo due incaricati con relativi dati anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Qualora l'impresa indichi soggetti non facenti parte del proprio organico, dovrà allegare altresì una scrittura privata (delega) dalla quale risulti il mandato conferito al fine del sopralluogo.
Dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con relativi numeri di telefono, fax ed email.
Si precisa che il sopralluogo riguarda i quattro scali interessati e pertanto verrà espletato in più giornate.
Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato il sopralluogo documentato attraverso la produzione di un attestato, rilasciato da AdP.
La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell'attestato rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A..

4A) CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi di quanto disposto all'art. 93, del Codice dei contratti pubblici a corredo dell'offerta, dell'importo pari al 2% del prezzo a base d'asta.

Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal Decreto interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del Codice, e nello specifico:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
c) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l'impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione, dietro richiesta della Stazione appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 20 del Capitolato tecnico prestazionale, del Codice in favore della stessa, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità aventi ad oggetto le prestazioni oggetto della presente gara; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del Codice.

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al Decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato Decreto.
Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 –bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

B - BUSTA N° 2 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta in una busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante all'esterno la scritta "Offerta economica".
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la propria miglior offerta espressa in termini di massimo ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base di gara, sottoscritta dal operatore economico e accompagnata da copia del documento d'identità.
Ai sensi del comma 10 dell'art 95 del codice dei contratti l'operatore deve indicare, pena l'esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La validità dell'Offerta è di 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante.

Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- **se parziale;**
- **se condizionata;**
- **se indeterminata;**
- **se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.**

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE

La presente gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, su l'importo stimato a base di gara pari a €.50.000,00, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 633/72, oltre oneri previdenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne.

La data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa verrà comunicata agli offerenti a mezzo p.e.c. o fax.
La seduta avrà luogo presso gli Uffici della Direzione Generale di AdP, al secondo piano dell'aerostazione di Bari.

Alle sedute pubbliche potranno assistere gli operatori economici e/o i loro incaricati, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del concorrente medesimo.
L'accesso e la permanenza del rappresentante del operatore economico concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di identità. Al fine di consentire al personale della Stazione appaltante di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del operatore economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minuti prima dell'orario fissato per la seduta aperta al pubblico.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 97 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Commissione valuterà la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata tramite sorteggio effettuato dal RUP, in sede di seduta pubblica, tra i criteri di cui al comma 2 del ridetto art. 97 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Redatta la graduatoria finale e proclamato l'aggiudicatario provvisorio, la Commissione giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità dell'aggiudicazione, procederà quindi:
- ad approvare la graduatoria;
- ad aggiudicare definitivamente l'appalto.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace, previa verifica - ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 - del possesso dei requisiti richiesti in capo al concorrente aggiudicatario.
La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e con le modalità dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale dei concorrenti (qualunque sia la forma di partecipazione alla gara) e di escluderli dalla gara, nonché, eventualmente, di effettuare le opportune segnalazioni alle autorità competenti, come per legge, nel caso di assenza o decadenza dai predetti requisiti.

7. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario:

- della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedasi nello specifico punto 9 del Capitolato);
- dell'assicurazione per RC professionale (o RC Terzi) a copertura dei rischi concernenti l'incarico in oggetto per un importo non inferiore a € 5.000.000,00 (vedasi nello specifico punto 13 del Capitolato);

Con l'aggiudicatario definitivo verrà stipulato un Contratto del quale farà parte l'Offerta Economica oltre al Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati.
L'aggiudicatario dovrà preventivamente sottoporre le bozze della fidejussione e delle polizze assicurative ad Aeroporti di Puglia, che potrà richiedere le modifiche necessarie a renderle, ove difformi, conformi alle specifiche richieste.

8. SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

9. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 360 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

10. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida **OVVERO** di non procedere all'aggiudicazione ne caso di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli eventuali quesiti dovranno pervenire all'attenzione del RdP a mezzo fax (080.5800225) o email ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it indicando l'oggetto della procedura **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/04/2018**.

12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, alla Piazza Massari in Bari.

13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste di gara inoltrate vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione dell'incarico nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste di gara potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata D.Lgs. n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Costituisce parte integrante della presente Lettera d'Invito il Capitolato Tecnico.

IL RUP
Ing. Giovanni Mongelli

IL DIRETTORE GENERALE
Procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini

AEROPORTI DI PUGLIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE CON SORGENTI RADIOGENE INSTALLATE PRESSO GLI SCALI AEROPORTUALI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA)

CIG 7333712298

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. TERMINOLOGIA....3

2. PREMESSA....3

3. OGGETTO DELL'INCARICO....4

4. OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL ESPERTO QUALIFICATO....4

5. COMUNICAZIONI AD ADP E RELATIVI ADEMPIMENTI....5

6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE....6

7. CONSISTENZA MACCHINE RADIOGENE....7

8. DURATA DELL'INCARICO....7

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA....7

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO....8

11. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO....9

12. DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI....10

13. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO....10

14. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO....11

15. FORO COMPETENTE PER LE COTROVERSIE....12

1. TERMINOLOGIA

Nel seguito del documento deve intendersi:

- per **Azienda** o **Stazione appaltante o AdP** la Aeroporti di Puglia S.p.A. (società di gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese);
- per **Capitolato Tecnico** o **CT** il presente documento;
- per **Incaricato** o **Professionista o Concorrente**, l'Esperto qualificato aggiudicatario dell'incarico di controllo e sorveglianza di tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Aeroporti di Puglia;
- per **Documentazione di Gara** l'insieme costituito dai seguenti documenti:
    - **il Bando,**
    - **il Disciplinare,**
    - **il Capitolato Tecnico,**

  che congiuntamente e complessivamente forniscono le informazioni per la gara, definiscono condizioni, termini e modalità di espletamento e contrattualizzazione.

2. PREMESSA

Considerato che:

- Aeroporti di Puglia S.p.A. detiene e impiega apparecchiature radiogene e/o contenenti sostanze radioattive al fine di effettuare controlli di sicurezza sui bagagli dei passeggeri e sulle merci da stiva durante le operazioni di imbarco, nonché di sbarco merci e passeggeri provenienti da nazioni extra-UE;
- ai sensi di quanto disposto al Capo VIII (art. 59 e segg.) del D.Lgs. 230/1995, così come integrato dal D.Lgs. 241/2000 e dal D. Lgs. 257/2001, i datori di lavoro esercenti attività comportanti un rischio non nullo derivante da radiazioni ionizzanti devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori eventualmente esposti a sorgenti radiogene, nonché la sicurezza della popolazione e le prove di accettazione sulle apparecchiature radiogene in dotazione;
- per tutto quanto esposto al punto precedente e ai sensi di quanto disposto dal ridetto D.Lgs. 230/1995, vi è l'obbligo per AdP di avvalersi di un Esperto qualificato cui affidare l'incarico di consulenza per le prestazioni di radioprotezione, nonché tutte le attribuzioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 230/1995;
- il servizio in oggetto è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D.Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" alle procedure di affidamento, "per quanto compatibili";
- AdP intende procedere all'aggiudicazione dell'incarico, per una durata di 3 (tre) anni, secondo il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016,

per l'importo stimato a base di gara pari a **€ 50.000,00**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 633/72, con oneri previdenziali da valutarsi come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne;

si forniscono elementi informativi, quantitativi e qualitativi che caratterizzano sia l'attuale situazione operativa che gli aspetti tecnologici e funzionali ritenuti critici ed essenziali cui il professionista dovrà attenersi.

3. OGGETTO DELL'INCARICO

L'attività oggetto del presente incarico è quella di radioprotezione e controllo sulle apparecchiature radiogene o comunque contenenti sostanze radioattive, collocate presso gli Scali aeroportuali di AdP, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli art. 79 e segg. del D. Lgs. n. 230 del 17.03.1995, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 241 del 26.05.2000 e dal D. Lgs. n. 257 del 09.05.2001.

L'incarico s'intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni al citato Decreto Legislativo per quanto attiene ai compiti affidati all'Esperto qualificato.

AdP, per il tramite del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, assicurerà all'Esperto qualificato ogni supporto organizzativo, collegamento operativo e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

4. OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DELL' ESPERTO QUALIFICATO

L'Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto di AdP dovrà:

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 230/1995 e dare indicazioni ad AdP nell'attuazione dei compiti di cui al predetto articolo;
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
    1. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno degli scali aeroportuali in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
    2. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
    3. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
    4. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, AdP nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne dovrà essere eseguita, a norma dell'articolo 75 del D.Lgs. 230/1995, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui alla precedente lettera c).

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne dovrà essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui sopra risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa potrà essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A potrà essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

L'Esperto qualificato comunicherà per iscritto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di AdP, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, nonché quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'Esperto qualificato dovrà inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dell'utenza aeroportuale secondo i principi di cui al Capo IX del D.Lgs. 230/1995; in particolare dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dell'utenza aeroportuale in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento dovranno essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

5. COMUNICAZIONI AD ADP E RELATIVI ADEMPIMENTI

In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'Esperto qualificato indicherà in apposita relazione scritta da depositarsi presso l'Ufficio protocollo di AdP:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte di AdP delle attività che questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 230/1995 ;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75 D.Lgs. 230/1995, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

AdP provvederà ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni ricevute; si assicurerà altresì che l'Esperto qualificato trasmetta al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i risultati delle

valutazioni di cui alla precedente lettera e) relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'articolo 79, comma 6 del D.Lgs. 230/1995.

AdP garantirà le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'Esperto qualificato e il Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. L'Esperto qualificato sarà tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del predetto D. Lgs. n. 81/2008.

6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE

L'Esperto qualificato dovrà provvedere, per conto di AdP, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 230/1995 relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7 del D.Lgs. 230/1995;

b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 230/1995, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);

c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;

d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;

e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. 230/1995, nonché alle altre modalità di esposizione;

f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

AdP s'impegna a conservare:

a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui alla lettera b) del precedente capoverso;

b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività d'impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui alle lettere a) e c) del precedente capoverso;

c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente capoverso.

AdP s'impegna inoltre, entro tre mesi dalla cessazione dei singoli rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, a consegnare la documentazione di cui alle lettere d), e) e f), primo capoverso del presente punto, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che provvederà alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 230/1995, all'Ispettorato medico centrale all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dal medesimo articolo 90, comma 3.

In caso di cessazione definitiva dell'attività di AdP, i documenti di cui alle lettere a), b) e c), primo capoverso del presente punto , verranno consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.

7. CONSISTENZA MACCHINE RADIOGENE

Aeroporti di Puglia S.p.A. detiene e impiega le seguenti apparecchiature radiogene :

Aeroporto di Bari		Aeroporto di Brindisi		Aeroporto di Foggia		Aeroporto di Grottaglie	
n.5	FEP ME 640	n.5	FEP ME 640 06	n.1	FEP ME 640	n.3	FEP ME 640 R
n.1	FEP ME 640R	n.3	FEP ME 640 R	n.1	FEP ME 640 R	n.1	Itemiser
n.1	FEP ME CARGO	n.1	FEP ME 975 MC	n.1	FEP ME 975 HC		
n.1	NUCT AVIATION	n.3	VIS 108 HR	n.1	Itemiser		
n.5	VIS HR	n.3	Itemiser				
n.4	Itemiser						

L'Esperto qualificato dovrà provvedere, come atto iniziale e propedeutico all'attività successiva al censimento delle apparecchiature in dotazione agli Scali aeroportuali di AdP. La relazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile della Sicurezza di AdP.

8. DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di nomina, salvo risoluzione anticipata del rapporto da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di almeno dieci giorni.

Resta inteso che in ogni caso l'incaricato nominato continuerà ad esercitare le funzioni di Esperto Qualificato sino al subentro del nuovo incaricato.

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'affidatario del servizio dovrà stipulare una cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal Decreto interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del Codice, e nello specifico:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
c) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l'impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione, dietro richiesta della Stazione appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 20 del Capitolato tecnico prestazionale, del Codice in favore della stessa, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità aventi ad oggetto le prestazioni oggetto della presente gara; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del Codice.
Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al Decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice (GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice (GEIE), da costituire, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato Decreto.

Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 – bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1 del citato art. 1455 cod. civ., aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di Aeroporti di Puglia SpA;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'incaricato di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 cod. civ.

In caso di risoluzione si procederà alla liquidazione del solo lavoro già svolto che, a insindacabile giudizio di AdP, verrà giudicato regolarmente eseguito.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., si riserverà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

11. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dalla Stazione appaltante con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'incaricato (c.d. *vendor*) si obbligherà a:

a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;

b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

c) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;

d) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.

12. DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. d.f., e comunque previa vidimazione da parte del Responsabile della Sicurezza di AdP a seguito di verifica della sua regolarità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'incaricato assumerà tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura dovrà riportare il riferimento alla specifica lettera di incarico oggetto della prestazione (numero di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico e il nr. CIG del presente appalto. Dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari, - P.I. 03094610726.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da Circolare Amministrativa Nuova Gestione Fatture Fornitori, Prot. 376/2015.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ad AdP:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale è dedicato;

- le generalità ed il codice fiscale della persona/e delegata ad operare su tale conto dedicato;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

13. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario sarà responsabile nei confronti di Aeroporti di Puglia dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attività inerenti l'incarico in oggetto.

L'Aggiudicatario solleverà la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente incarico. A tal uopo verrà prodotta polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (o Rc terzi, nel caso in cui l'incaricato sia una società) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con idoneo massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto di appalto, restando inteso che dovrà coprire l'oggetto previsto nel Capitolato Tecnico, ivi compresi il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività, per un massimale pari ad €.5.000.000,00, per l'intera durata della gestione, restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte dell'aggiudicatario del servizio, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, l'aggiudicatario medesimo.

Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione: "estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all'aggiudicatario o al suo personale"

L'Aggiudicatario assumerà l'obbligo, anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate, di osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati e delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto, di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

In linea generale, l'obbligo di riservatezza resterà in capo all'Aggiudicatario anche dopo il termine dell'appalto e sino a che le informazioni connesse al medesimo non siano divenute manifestamente già di pubblico dominio. Il professionista si impegnerà per l'osservanza di detti obblighi di riservatezza anche per parte dei propri dipendenti restando sempre l'unico responsabile verso la Stazione appaltante a questo titolo.

L'affidatario si impegnerà, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Sarà fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l'Appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte di AdP.

L'Appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con AdP. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione, da consegnare formalmente ad AdP, attestante la conoscenza e l'accettazione del presente Capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

15. FORO COMPETENTE PER LE COTROVERSIE

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto d'appalto l'Autorità Giudiziaria competente sarà, in via esclusiva, quella del Foro di Bari.

IL RUP
Ing. Giovanni Mongelli